

# IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

**Allegato - Delibera n. 8835 del 30 dicembre 1999**

## **Titolo I - Impianti Stradali Di Distribuzione Di Carburanti**

Capo 1 – Ripartizione del Territorio Comunale in Zone Omogenee

Capo 2 – Principi Generali

Capo 3 – Tutela di Beni Ambientali – Architettonici

Capo 4 – Superficie Minima

Capo 5 – Superfici Edificabili

Capo 6 – Distanze Minime

Capo 7 – Attivita' Complementari

Capo 8 – Attivita' Accessorie nelle Fasce di Rispetto Stradale

Capo 9 – Accessi

Capo 10 – Abbattimento di Piantagione e Manomissione di Pertinenze Stradali

Capo 11 – Insegne

Capo 12 – Segnaletica

Capo 13 – Modifiche, Potenzamenti e Ristrutturazioni Impianti Esistenti

Capo 14 – Smantellamento e Rimozione

## **Titolo II - Impianti Di Distribuzione Di Carburanti Ad Uso Privato E Per Natanti**

Capo 15 – Prescrizioni a Tutela Ambientale per gli Impianti di Distribuzione di Carburanti per Uso Privato

Capo 16 – Impianto per Natanti – Tipologia

## **Titolo III - Disposizioni Generali**

Capo 17 - Documentazione e Norme Generali

**REGIONE CAMPANIA – Giunta Regionale – Seduta del 30 dicembre 1999 –  
Delibera n. 8835 – Area Generale di Coordinamento Attività Terziarie –  
Settore: Sviluppo e Promozione Attività Commerciali – Criteri, requisiti e  
caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di  
distribuzione di carburanti (art. 2, comma 1 D. Lgs. 11/2/1998, n. 32,  
modificato ed integrato dal D. Lgs. 8/9/1999 n. 346 e dal D. L. 29/10/1999 n.  
383). Intervento sostitutivo regionale.**

*Omissis*

VISTO che con decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 sono state introdotte rilevanti novità in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburante tra le quali quella che prevedeva che i Comuni, entro il 18 giugno dello stesso anno, dovevano fissare criteri, requisiti e caratteristiche delle aree dove poter installare i nuovi impianti stradali di carburanti;

CONSTATATO che pochissimi Comuni entro la citata data hanno provveduto ad emanare tale provvedimento e che il Governo ha emanato il D. Lgs. 8 settembre 1999, n. 346 che modifica il citato decreto 32 prevedendo un nuovo termine, centoventi giorni dall'entrata in vigore del nuovo decreto ossia il 20 febbraio 2000, entro il quale il Comune inadempiente avrebbe dovuto definire i citati criteri;

CONSIDERATO che trascorso inutilmente tale periodo senza che il Comune abbia emanato alcun provvedimento in materia è previsto che devono provvedervi le Regioni nei successivi centoventi giorni e che l'art. 2, comma 1 del D.L: 29 ottobre 1999, n. 383 ha ridotto tali termini da 120 a 30 giorni e che pertanto dopo il 22 novembre 1999, la Regione deve intervenire con un proprio provvedimento per quei Comuni che con hanno ancora proceduto a definire tali criteri;

RITENUTO che il provvedimento Regionale tende a fissare i criteri per quei Comuni che non hanno provveduto ad emanare i propri e resta in vigore fino a quando ogni singolo Comune non provvederà autonomamente;

PRESTO ATTO che i criteri proposti, che formano parte integrante della presente deliberazione, ripartiscono il territorio comunale in zone, prevedendo all'interno di ciascuna zona il tipo di impianto da installare, la superficie edificabile e le attività accessorie esercitabili all'interno dei distributori stradali di carburante siti lungo le fasce di rispetto stradale. Sono previste, inoltre, norme sulla superficie minima, distanza minima, nonché specifiche norme tecniche riguardanti la costruzione dell'impianto quali la disciplina degli accessi, delle distanze interne, delle insegne e della segnaletica; sono state, infine, individuate le zone in cui non è possibile installare i nuovi impianti;

VISTO l'art. 2, comma 1 del D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 che prevede l'emanazione da parte dei Comuni dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree dove installare gli impianti stradali di carburante,

VISTO l'art. 1 del D. Lgs. 8 settembre 1999, n. 346 che ha modificato ed integrato l'art. 2, comma 1 del D. Lgs. 32/98 prevedendo che qualora i Comuni non provvedano ad emanare i citati criteri entro 120 giorni subentrino le Regioni nei successivi 120 giorni trascorsi i quali scatta il silenzio assenso;

VISTO l'art. 2, comma 1 del D.L. 29 ottobre 1999, n. 383 che ha modificato i termini di cui all'art. 1 del decreto legislativo 346/99 riducendoli da 120 a 30 giorni;

PROPONE e la Giunta Regionale, in conformità, A VOTI UNANIMI

## DELIBERA

per i motivi in premessa che qui si intendono di seguito integralmente riportati:  
di stabilire che:

1. fino all'approvazione da parte di ciascun Comune dei "Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione di carburanti" di cui all'art. 2, comma 1 del D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, modificato ed integrato dal D. Lgs. 8 settembre 1999 n. 346, dal D.L. 29 ottobre 1999 n. 383" si applicano i "Criteri regionali" nel testo riportato nell'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;

2. quanto stabilito al punto 1 non si applica nei Comuni che alla data di pubblicazione del presente provvedimento hanno già provveduto all'adozione di propri criteri;

3. i Comuni nell'emanare i "Criteri" o nel modificare quelli già emanati dovranno approvare la variante al P.R.G.;

4. la volumetria massima edificabile, per singola tipologia di impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina, in quanto volume tecnico, va riferita a strutture che non devono superare i 3,5 metri di altezza e i seguenti parametri;

Chiosco. Il chiosco è un impianto costituito da una o più colonnine e fornito di un locale adibito al ricovero ed ai servizi igienici del personale addetto nonché eventualmente all'esposizione di lubrificanti e/o di altri accessori per veicoli. La struttura non può superare una volumetria superiore a 37 mc. e deve avere i seguenti requisiti minimi:

- la presenza di almeno due colonnine, situate nell'aria di pertinenza dell'impianto ed al di fuori della sede stradale, per assicurare il rifornimento in relazione alla semplice o doppia erogazione delle colonnine stesse;
- la presenza di un punto aria e di un punto acqua;
- la presenza di una pensilina a copertura delle sole colonnine;
- la presenza di un locale per addetti.

Stazione di rifornimento: La stazione di rifornimento è un impianto costituito da più colonnine e fornito di locali per i servizi igienici e per i servizi accessori, esclusi i locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi per i veicoli. Le strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono, pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C1, C2, D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, invece, va precisato che per la zona E4 si applicano le modalità previste per la zona C2, mentre per la restante parte della zona E la struttura non può superare i 300 mc. con un rapporto di copertura non superiore al 10% e può essere posizionata anche fuori dalla fascia di rispetto stradale a condizione che venga demolita una volta smantellato

l'impianto stradale di distribuzione di carburanti. La stazione di rifornimento deve avere i seguenti requisiti minimi:

- la presenza di almeno quattro colonnine di cui una per l'erogazione di gasolio, con idoneo spazio in relazione alle necessità del rifornimento secondo che si tratti di colonnina a semplice o doppia erogazione;
- la presenza di un punto/aria e di un punto/acqua;
- la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
- la presenza di un locale per gli addetti con eventuale spogliatoio annesso e servizi igienici a disposizione anche degli utenti.

Stazione di servizio: La stazione di servizio è un impianto costituito da più colonnine, le strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C1, C2, D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, invece, va precisato che per la zona E4 si applicano le modalità previste per la zona C2, mentre per la restante parte della zona E la struttura non può superare i 600 mc. con un rapporto di copertura non superiore al 10% e può essere posizionata anche fuori dalla fascia di rispetto stradale a condizione che venga demolita una volta smantellato l'impianto stradale di distribuzione di carburanti. Essa comprende locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi per i veicoli ed è fornita di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi accessori con i seguenti requisiti minimi:

- la presenza di almeno quattro colonnine, di cui una per l'erogazione di gasolio, con idoneo spazio in relazione alle necessità del rifornimento secondo che si tratti di colonnina a semplice o doppia erogazione;
- la presenza di un punto/aria e di un punto/acqua;
- la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
- la presenza di una superficie coperta nella misura di 50 mq., dove collocare lo spogliatoio ed i servizi igienici per gli addetti nonché servizi igienici per gli utenti ed attrezzature per gli eventuali servizi accessori.

5. nel rispetto delle normative ambientali va previsto che tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento. I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite;

6. per la tutela dei beni storici, ambientali e architettonici non si possono installare impianti stradali di distribuzione di carburanti nei seguenti casi:

- nelle aree di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati ai sensi della L. 1089/39;
- nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico indicati cartograficamente dal P.R.G. e comunque tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico-artistico architettonico e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale;
- nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale (parchi e riserve) e nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi della legge 1497/39 sono consentiti solo impianti stradali di distribuzione di carburanti tipo "chiosco" opportunamente realizzati con idonee opere di mascheramento atte a mitigare l'impatto visivo. In tali aree è consentito anche l'installazione di stazioni di rifornimento purché situate in fregio a strade statali e provinciali.

7. nel definire la ripartizione del territorio comunale in zone omogenee, la superficie minima di impianto, la distanza minima tra impianti, le attività accessorie e complementari da esercitare all'interno dell'impianto, nonché il dimensionamento della rete, limitatamente al numero massimo di impianti ammissibile, i Comuni devono osservare le normative previste nel piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti e le direttive regionali in materia di distribuzione commerciale;

8. gli accessi sulla strada e la distanza da punti particolari vanno regolamentati, in applicazione del N. C.d.S. e del relativo regolamento di esecuzione, nel seguente modo:

- sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano, gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono rispondere per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili;
- sulle strade di tipo B, C, D, come definite dal N.C.d.S., gli accessi devono sempre avvenire tramite corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di m. 3 (tre) e raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a m. 10 (dieci). La lunghezza delle corsie viene stabilita in sede di rilascio della concessione, in relazione alle caratteristiche del tratto stradale interessato. L'area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva alla superficie del piazzale sopra indicata;
- il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico della quale si consiglia una larghezza non inferiore a m. 0,50 (zero e cinquanta) e non eccedente m. 1,50 (uno e cinquanta), delimitata con un cordolo rialzato, la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale, deve essere compresa tra cm 20 (venti) e cm. 30 (trenta). Tali caratteristiche potranno essere diverse secondo la tipologia della strada interessata e saranno definite in sede di rilascio della concessione edilizia e/o dell'autorizzazione;

9. le distanze degli accessi da incroci, dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici, devono essere conformi a quanto stabilito dal N. C.d.S. ed alle seguenti particolari prescrizioni:

- all'interno dei centri abitati minimo m. 12 (dodici);
- fuori dai centri abitati minimo m. 95 (novantacinque).

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
- di inviare per gli ulteriori adempimenti di competenza il presente provvedimento al Settore "Sviluppo e Promozione della Attività Commerciali" e all'Ufficio Bollettino Ufficiale;
- di non inviare il presente provvedimento alla C.C.A.R.C. ai sensi dell'art. 17 commi 31 e 32 della legge 15/5/1997 n. 127.

Il Segretario  
*Di Giacomo*

Il Presidente  
*Losco*

## **ALLEGATO**

Criteria, Requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione di carburanti (art. 2, Comma 1 D. Lgs. 11/2/1998 n. 32, modificato ed integrato dal D. Lgs. 8/9/1999, n. 346 e dal D.L. 29/10/1999 n. 383) nonché norme tecniche per l'installazione di impianti di distribuzione carburanti

### **TITOLO I**

#### **IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI**

##### **CAPO 1 – RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE**

###### **Art. 1**

Il territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti stradali di distribuzione di carburanti da autorizzare, viene suddiviso nelle seguenti quattro zone omogenee.

a) Zona 1 comprendente la zona territoriale omogenea A ed assimilate dal P.R.G. e della zone comuni riconducibili al comma 2 della L.R. 27/94. All'interno di detta area non è consentita l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti, la modifica e/o il potenziamento degli impianti esistenti, alla concentrazione e/o il trasferimento degli impianti nell'ambito di essa. Possono essere conservati gli impianti esistenti purché non vadano a deturpare il particolare pregio storico-artistico ed ambientale della zona. Per questi ultimi sono consentiti interventi di manutenzione e/o di adeguamento alle vigenti normative.

b) Zona 2 comprendente le zone territoriali omogenee B – C1 – C2 – E4 ed assimilate del P.R.G. e delle zone comunque riconducibili al comma 3 della L.R. 27/94. All'interno di detta area è consentita l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti tipo "stazioni di rifornimento" e/o "di servizio" con prevalente dotazione di servizi ai veicoli (deposito olio lubrificante, gommista, grassaggio, elettrauto ed officina e simili).

c) Zona 3 comprendente le zone territoriali omogenee D – F (limitatamente alle zone che prevedono l'insediamento di impianti stradali di carburanti) ed assimilate del P.R.G. e delle zone comunque riconducibili al comma 4 della L.R. 27/94. All'interno di detta area possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti tipo "stazione di rifornimento" e/o "di servizio" con annessi centri commerciali per prodotti rivolti prevalentemente al mezzo o di centri commerciali integrati rivolti al veicolo ed alla persona (deposito lubrificante, lavaggio, grassaggio gommista, officina, elettrauto ed officina con possibilità di apertura di negozi, bar, edicole e simili).

d) Zona 4 comprendente la zona territoriale omogenea E (esclusa E4) del P.R.G. e delle zone comunque riconducibili al comma 5 della L.R. 27/94. All'interno di detta area possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti tipo "stazione di rifornimento" e/o "di servizio" con la presenza di attrezzature per i servizi alla persona (negozi, edicola, bar, ristoranti e simili) anche se non vengono esclusi servizi all'automezzo (deposito lubrificanti, grassaggio, lavaggio, gommista, elettrauto, officina e simili).

##### **CAPO 2 – PRINCIPI GENERALI.**

###### **Art. 2**

L'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti è consentita nel rispetto della specifica normativa vigente in materia, e da quanto previsto dal P.R.G. vigente.

### Art. 3

I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti in fregio a tutte le strade comunali, devono avere le caratteristiche dei “chioschi”, delle “stazioni di rifornimento” e delle “stazioni di servizio”, così come definite dalla legge statale nonché dal piano regionale di distribuzione di carburanti ed essere ubicate su aree conformi alle previsioni ed alle norme tecniche del P.R.G. vigente.

### Art. 4

I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti devono essere dimensionati in modo tale da prevedere l'installazione dei prodotti benzine e gasolio per autotrazione e dove possibile anche il G.P.L. ed il metano.

### Art. 5

Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (art. 22 N.C.d.S. ed art. 61, comma 3, del Regolamento).

### Art. 6

La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico, e contesti di valore ambientale. Inoltre gli stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.

### Art. 7

L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti non è consentita in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari.

### Art. 8

La distanza da dossi non deve essere inferiore a quella fissata nel N.C.d.S. e nel Regolamento di attuazione.

### Art. 9

Lungo le curve di raggio inferiore a m. 300 (trecento) non può installarsi alcun impianto stradale di distribuzione di carburanti. Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi fra i m. 300 (trecento) ed i m. 100 (cento) l'installazione è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza. Per le curve di raggio inferiore o uguale a m. 100 (cento) gli impianti stradali di distribuzione di carburanti potranno sorgere a m. 95 (novantacinque) dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni.

### Art. 10

Qualora per la realizzazione e al ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione del suolo pubblico e dovrà essere corrisposto il canone previsto.

#### Art. 11

L'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere installato su un'area avente una superficie minima non inferiore a quella definita al successivo art. 20. All'interno di detta area saranno installate le colonnine di erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse e la presenza di almeno un punto aria ed un punto acqua. Sia le colonnine che i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, ivi compreso l'impianto di lavaggio, devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di m. 5 (cinque) dal ciglio stradale e dai confini, così come definiti dal regolamento edilizio comunale. Il distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti deve essere di m. 10 (dieci).

#### Art. 12

All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulettes e campers.

#### Art. 13

I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di m. 5 (cinque) dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e l'aggetto della pensilina stessa non deve superare in proiezione il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

#### Art. 14

Nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto ed a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.

#### Art. 15

Gli impianti stradali di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative ambientali, statali e regionali.

#### Art. 16

Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento.

#### Art. 17

I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite.

## CAPO 3 – TUTELA DI BENI AMBIENTALI – ARCHITETTONICI

### Art. 18

Non si possono installare impianti stradali di distribuzione di carburanti nei seguenti casi:

- nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi della legge 1089/39;
- nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico indicati cartograficamente dal P.R.G. e comunque tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico – artistico – architettonico e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.

### Art. 19

Nelle aree di tutela paesaggistica ed ambientale (parchi e riserve) e nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi della legge 1497/39 sono consentiti solo impianti stradali di distribuzione di carburanti tipo “chiosco” opportunamente realizzati con idonee opere di mascheramento atte a mitigare l’impatto visivo. In tali aree è consentito anche l’installazione di stazioni di rifornimento purchè situate in fregio a strade statali e provinciali.

## CAPO 4 – SUPERFICIE MINIMA

### Art. 20

Le superfici minime di insediamento degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono quelle fissate dai commi 6 – 7 ed 8 dell’art. 22 della L.R. 27/94.

### Art. 21

La superficie da destinare alle attività complementari dell’impianto, ad esclusione delle aree coperte dalle pensiline, non può superare il 10% della superficie complessiva dell’area dell’impianto stesso, esclusa l’area occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione.

### Art. 22

La superficie minima dei nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti che prevedono al proprio interno attività commerciali (negozi, bar, edicole, ristoranti e simili) deve essere aumentata del 300% della superficie commerciale richiesta. La superficie ottenuta dal calcolo percentuale va ripartita secondo il criterio di utilizzare 1/3 di essa all’attività commerciale ed i rimanenti 2/3 ad area di parcheggio. Comunque, tale area non deve risultare inferiore a 300 mq. di cui 200 mq. a parcheggio.

Anche per gli impianti esistenti, l’attività commerciale può essere autorizzata nel rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti per i nuovi impianti.

## CAPO 5 – SUPERFICIE EDIFICABILI

## Art. 23

Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina in quanto volume tecnico, non devono superare i 3,5 metri di altezza netta nonché, per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri:

a) Chiosco: trattasi di locali per ricovero addetti, dotato di servizi igienici e pertanto la struttura non può superare una volumetria di 37 mc.,

b) Stazione di rifornimento: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C1, C2, D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, invece, va precisato che per la zona E4 si applicano le modalità previste per la zona C2, mentre per la restante parte della zona E la struttura non può superare i 300 mc. con un rapporto di copertura non superiore al 10% e può essere posizionata anche fuori dalla fascia di rispetto stradale a condizione che venga demolita una volta smantellato l'impianto stradale di distribuzione di carburanti;

c) Stazione di servizio: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C1, C2, D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, invece, va precisato che per la zona E4 si applicano le modalità previste per la zona C2, mentre per la restante parte della zona E la struttura non può superare i 600 mc. con un rapporto di copertura non superiore al 10% e può essere posizionata anche fuori dalla fascia di rispetto stradale a condizione che venga demolita una volta smantellato l'impianto stradale di distribuzione di carburanti.

## CAPO 6 – DISTANZE MINIME

### Art. 24

Le distanze minime sia tra impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi che tra impianti di metano sono quelle fissate dall'art. 22 commi 9 – 10 – 11 – 12 e 13 della L.R. 27/94, mentre quelle tra gli impianti di G.P.L. sono riportate al Capo IV della succitata legge regionale.

### Art. 25

È ammessa la possibilità di installare nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti all'interno di aree di pertinenza di centri commerciali nel rispetto delle distanze minime previste dall'art. 24.

## CAPO 7 – ATTIVITA' COMPLEMENTARI

### Art. 26

Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa di edicole e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, possono essere esercitate all'interno delle aree di

servizio, nel rispetto del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, della Legge 25 agosto 1991, n. 287 e della Legge 25 febbraio 1987, n. 67 nonché dei relativi piani comunali di settore.

#### Art. 27

È possibile il rilascio di autorizzazioni amministrative per l'apertura di edicole e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli impianti di distribuzione di carburanti, in deroga al numero massimo previsto dai Comuni nel rispetto delle seguenti condizioni:

##### a) Caratteristiche degli impianti stradali di carburanti

- stazioni di servizio o di rifornimento;
- superficie minima di servizio non inferiore a quella prevista dall'art. 20,
- distanza minima da attività similari pari a m. 1000 (mille) ridotti a m. 600 (seicento)
- all'interno dei centri abitati formalmente delimitati ai sensi del N.C.d.S.,
- sono ritenuti similari tutti gli esercizi in cui le attività riportate alla successiva lettera B
- sono autorizzate anche congiuntamente ad altre;

##### b) Superficie massima concedibile

- rivendita di giornali e riviste mq. 5 (cinque)
- pubblico esercizio di alimenti e bevande mq. 20 (venti)

##### c) Area libera e parcheggi

- l'area libera non deve essere inferiore a mq. 300 (trecento) e l'area destinata a parcheggio, parte dell'area libera, non deve essere inferiore a mq. 200 (duecento);
- l'area libera e di parcheggio devono risultare in aggiunta alla superficie minima di servizio di cui all'art. 20 e devono essere organizzate in modo tale da non interferire con il livello di sicurezza e di funzionalità dell'impianto.

#### Art. 28

Le autorizzazioni concesse per la rivendita di giornali e riviste e di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in deroga al numero massimo previsto dai piani di settore, non possono essere trasferite in altro luogo salvo il trasferimento dell'impianto

stesso nell'ambito comunale, nel qual caso e relativamente alle edicole ed ai pubblici esercizi, devono essere sempre rispettati i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 27.

#### Art. 29

Ove vengano richieste superfici superiori a quelle fissate dalla lettera b) dell'art. 27, le stesse dovranno essere esaminate applicando integralmente le norme fissate dalla pianificazione di settore.

### CAPO 8 – ATTIVITA' ACCESSORIE NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE

#### Art. 30

Nelle aree di pertinenza degli impianti di distribuzione di carburanti situati all'interno delle fasce di rispetto stradali sono ammissibili ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 32/98 le seguenti attività accessorie:

- attività rivolte all'automezzo: lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto, deposito di olio lubrificante e negozi che pongono in vendita prodotti prevalentemente destinati al veicolo;
- attività rivolte alla persona: bar, ristorante, tavole calde, edicole nonché negozi che pongono in vendita prodotti alimentari e non alimentari rivolti prevalentemente alla persona.

#### Art. 31

Per area di pertinenza dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti si intende l'area su cui insiste l'impianto.

### CAPO 9 - ACCESSI

#### Art. 32

Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano (art. 22 N.C.d.S. e art. 61 Regolamento), gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili.

#### Art. 33

Per quanto riguarda l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti su strade di tipo B. C. D. come definite dal N.C.d.S. gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di m. 3 (tre) e raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a m. 10 (dieci). La lunghezza delle corsie viene stabilita in sede di rilascio della concessione, in relazione alle caratteristiche del tratto stradale interessato.

L'area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva alla superficie del piazzale sopra indicata.

#### Art. 34

Il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico del quale si consiglia una larghezza non inferiore a m. 0,50 (zero e cinquanta) e non eccedente m. 1,50 (uno e cinquanta), delimitato con un cordolo rialzato, la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale, deve essere compresa fra cm. 20 (venti) e cm. 30 (trenta). Tali caratteristiche potranno essere diverse secondo la tipologia della strada interessata e saranno definite in sede di rilascio della concessione edilizia e/o autorizzazione.

#### Art. 35

Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato di norma a non oltre m. 2,50 (due e cinquanta) dal ciglio della strada e comunque sempre in allineamento ai segnavia marginali; lo spartitraffico deve essere in allineamento agli arginelli stradali, ove esistono, ed in ogni caso al ciglio esterno delle banchine stradali anche se non depolverizzate.

#### Art. 36

Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di m. 0,70 (zero e settanta) misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione più sfavorevole.

Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società (Totem).

#### Art. 37

In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima così come definito geometricamente dalla specifica materia vigente (art. 16 del N.C.d.S.).

#### Art. 38

Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordonatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Nel caso di strada con marciapiedi in elevazione (rialzati), in corrispondenza degli accessi deve essere evidenziata la continuità del marciapiede con modalità definite di volta in volta dagli uffici tecnici comunali.

#### Art. 39

Deve essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa che la relativa sezione non può assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario (per esempio in corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura.

#### Art. 40

Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio ed ove la lunghezza del tratto coperto superi i m. 10 (dieci) devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantirne la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come beninteso per tutte le opere innovative derivanti dall'installazione degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con prescrizioni e modalità impartite dal Comune.

#### Art. 41

La continuità dei fossi e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada, deve essere rigorosamente garantita oltre che con l'esatta applicazione di quanto definito all'art. 39 anche con le particolari prescrizioni tecniche che in tali casi, di volta in volta, saranno impartite dagli Uffici comunali preposti.

#### Art. 42

Non è ammesso che un impianto stradale di distribuzione di carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche. La prescrizione di cui al precedente comma può essere ignorata solo nel caso in cui l'impianto preveda, a cura e spese del richiedente, un intervento di viabilità alternativa.

#### Art. 43

Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici, devono essere conformi a quanto stabilito dal N.C.d.S. ed alle seguenti particolari prescrizioni:

- all'interno dei centri abitati minimo m 12 (dodici);
- fuori dai centri abitati minimo m 95 (novantacinque).

In ogni situazione, a seconda delle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada, può essere richiesta l'esecuzione di inviti o smussi.

Sono da considerarsi incompatibili gli accessi da due strade e gli accessi ubicati sotto canalizzazione semaforica.

La distanza da incroci e da accessi di rilevante importanza non deve essere inferiore a m 95 (novantacinque) fra gli estremi degli accessi più vicini.

#### Art. 44

Per gli impianti ricadenti lungo le strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione o di decelerazione devono avere lunghezza minima rispettivamente di m 75 (settantacinque) e m 60 (sessanta) e larghezza non inferiore a m 3 (tre) raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a m 10 (dieci).

### CAPO 10 – ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONE E MANOMISSIONE DI PERTINENZE STRADALI

#### Art. 45

L'abbattimento di piantagioni è disciplinato dalle norme contenute nella Circolare 11 agosto 1966, n. 8321 del Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale Circolazione.

In particolare l'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso una volta che ne sia stata accertata l'assoluta necessità per l'istituzione degli accessi ed ove non sia assolutamente possibile spostare l'accesso in altre posizioni.

In tale inderogabile presupposto, ogni caso deve essere esaminato con la massima attenzione e la richiesta di abbattimento sarà sottoposta alla procedura stabilita nei punti b) e c) della precitata Circolare.

In ogni caso l'abbattimento delle piantagioni deve essere limitato al minimo indispensabile e ne è prescritta, a cura e spese del richiedente, la reintegrazione nel luogo indicato dal Comune ed in numero di 3 (tre) esemplari per ogni albero abbattuto.

### CAPO 11 – INSEGNE

#### Art. 46

La Ditta Concessionaria dell'impianto di distribuzione carburante ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna (anche luminosa) ed il nominativo della Società con l'eventuale dicitura di "Stazione di rifornimento" ovvero "Stazione di servizio" alle seguenti condizioni:

1. le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di mq 10 (dieci);

2. le insegne su palina (supporto proprio) devono avere dimensione massima di mq 3 (tre) se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;

3. le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi;

4. deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riproducente il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;

5. le insegne devono essere posizionate ad almeno m 2 (due) dal margine della carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso;

6. l'insegna se luminosa, non può essere a luci intermittenti né avere intensità superiore a 150 candele per mq. e comunque non deve provocare abbagliamento o distrazione o ingenerare confusione per l'uso dei colori adottati, soprattutto se posto in prossimità di impianti semaforici o intersezioni;

7. l'insegna deve avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo;

8. l'insegna deve rispettare la distanza minima da tutti gli altri cartelli che comunque non può essere inferiore a m 20 (venti) lineari.

#### Art. 47

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 46 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. 507/93, l'Amministrazione può disporre altresì la rimozione dell'impianto, facendone menzione nel verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

#### Art. 48

Quanto previsto dall'art. 23 del N.C.d.S. e art. 52 del relativo Regolamento per quanto riguarda i mezzi pubblicitari, è esteso anche nelle strade di tipo C e D.

### CAPO 12 - SEGNALETICA

#### Art. 49

Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal N.C.d.S.. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita, impedendo le manovre di svolta a sinistra.

### CAPO 13 – MODIFICHE, POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI IMPIANTI ESISTENTI

#### Art. 50

Gli impianti esistenti possono procedere a:

- opere di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- modifiche come definite agli artt. 15 e 61 della L.R. 27/94;
- potenziamenti come definiti agli artt. 16 e 62 della L.R. 27/94, nonché dalla direttive regionali di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 1762 del 21/4/99 e n. 4677 del 23/7/99, pubblicate rispettivamente sul B.U.R.C. n. 32 del 31/5/99 e n. 52 del 9/8/99;
- ristrutturazione, nel rispetto delle varie normative sull'inquinamento e di quanto espressamente previsto agli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Capo 2; al Capo 3 ed all'art. 24 del Capo 6.

#### Art. 51

La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.M. 20/10/98. Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, prima di procedere al posizionamento di nuovi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse.

## CAPO 14 – SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE

### Art. 52

Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta l'autorizzazione edilizia allo smantellamento. L'autorizzazione allo smantellamento e la rimozione deve prevedere:

- a) la cessazione delle attività complementari dell'impianto;
- b) il ripristino dell'area alla situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni del P.R.G.;
- c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente;
- d) la bonifica del suolo (deve essere presentata idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo).

## TITOLO II

### IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PRIVATO E PER NATANTI

#### CAPO 15 – PRESCRIZIONI A TUTELA AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER USO PRIVATO

### Art. 53

I serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (cisterna con doppia parete, dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di aspirazione dei vapori).

Tale norma si applica per i nuovi impianti e per la sostituzione di serbatoi esistenti.

### Art. 54

Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di protezione dell'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento versamenti di idrocarburi).

#### CAPO 16 – IMPIANTO PER NATANTI – TIPOLOGIA

### Art. 55

Per gli impianti natanti per diporto, la tipologia di impianto da autorizzare deve essere quella prevista per impianti stradali come "chiosco".

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO 17 - DOCUMENTAZIONE E NORME GENERALI

#### Art. 56

Ad integrazione di quanto riportato nelle direttive regionali di cui alla già citata deliberazione della Giunta Regionale n. 1762 del 21/4/99 ("Presentazione delle domande", "Contenuti della domanda" e "Documentazione da allegare alla domanda") ed al fine di fornire puntuali indicazioni alle amministrazioni comunali ed agli operatori del settore, si elenca la documentazione da esibire a corredo della domanda di concessione edilizia e di autorizzazione petrolifera:

a) relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti la esatta progressiva chilometrica del progettato impianto stradale di distribuzione di carburanti e la descrizione delle opere che si intendono realizzare e delle loro caratteristiche costruttive, nonché il numero ed il tipo degli erogatori, la capacità dei serbatoi ed ogni altro utile elemento sugli impianti tecnologici;

b) analitica autocertificazione corredata da una perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto all'albo, attestante che la richiesta rispetta le prescrizioni urbanistiche, fiscali e quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici ed artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico della Regione ed il rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche di cui alla presente normativa;

c) certificazione concernente la sicurezza sanitaria rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale;

d) planimetrie in scala catastale riproducenti una zona sufficientemente stesa rispetto al punto d'intervento tale da permettere una corretta visualizzazione dell'inserimento, con indicata la toponomastica;

e) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a 6 mesi;

f) planimetrie dello stato di fatto in scala 1:200, rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'impianto, completa di tutte le quote orizzontali e verticali riferite a capisaldi interni ed esterni al lotto stesso, atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico, compresi i fabbricati, anche accessori, esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti il lotto, nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame;

g) planimetrie in scala 1:100 di eventuali locali destinati alle attività complementari;

h) planimetria, in scala 1:500, con riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto, nonché la sistemazione dell'area, con particolare riferimento agli accessi, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli alle aree a verde ed alla recinzione, per la quale sono inoltre richiesti sezione e prospetto tipo in scala 1:20 e sezione quotata in scala 1:100 dell'eventuale spazio pubblico sulla quale

la recinzione prospetta. Nella stessa planimetria od in altra separata devono essere indicati la rete e gli impianti di smaltimento delle acque usate e meteoriche;

i) planimetria indicante gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale, da realizzare a cura e spese del richiedente, riportante altresì l'indicazione dei principali percorsi veicolari ed, eventualmente, pedonali previsti all'interno dell'area;

j) tutti i prospetti esterni in scala 1:100, qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate adiacenti;

k) almeno una sezione verticale quotata in scala 1:100 con indicata la quota di riferimento per le altezze;

l) i dati metrici relativi alla superficie fondiaria ed alla superficie coperta, al volume all'altezza dei fabbricati o attrezzature, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione;

m) dichiarazione di inesistenza di cause di insalubrità del suolo e sottosuolo, in particolare è vietato impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni che siano serviti in precedenza come depositi di immondizie, letame, residui putrescibili se non quando la conseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) e dall'Ufficio Tecnico del Comune.

#### Art. 57

Tale documentazione e l'eventuale altra documentazione prevista per la presentazione dei progetti dal Regolamento Edilizio Comunale, deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato, nei modi e nei termini di legge, e controfirmata dal richiedente la concessione, nonché dall'avente titolo alla concessione (titolare di un diritto reale sull'area interessata dall'intervento).

#### Art. 58

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente normativa, valgono le norme statali e regionali vigenti.